

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4366-A/R

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VERTONE GRIMALDI)

a integrazione – susseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 12 luglio 2000 – della relazione (e dell'annesso testo proposto dalla Commissione) comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2000 (V. Stampato n. 4366-A)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle comunicazioni

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro della sanità

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

e col Ministro delle politiche agricole e forestali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge e nuovo testo proposto dalla Commissione.	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – La Commissione ha apprezzato l'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica con un paese come la Cina, che sta conoscendo una fase di accelerato sviluppo economico e, in prospettiva, potrebbe divenire il mercato più interessante per gli esportatori dei paesi industrializzati.

Nel corso dell'esame è stato rilevato che nell'articolo 2 dell'Accordo sono menzionate anche le biotecnologie, tra i settori di possibile cooperazione, e che nell'allegato 1 sono inclusi, nelle disposizioni sulla proprietà intellettuale, anche i diritti sulle nuove varietà vegetali. Peraltro la Commissione ha ritenuto, a maggioranza, che si possa procedere alla ratifica dell'Accordo, raccomandando al

Governo di non promuovere programmi di cooperazione – nel settore delle biotecnologie – se non sia assicurata la conformità di tali programmi alle direttive comunitarie in materia.

Gli approfondimenti svolti dopo il rinvio in Commissione, deciso dall'Assemblea il 12 luglio 2000, non hanno fatto emergere motivi ostativi alla conclusione dell'*iter*. Si è peraltro constatata la necessità di modificare l'articolo 3 per differire di un anno le autorizzazioni di spesa.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge, con la modifica testè richiamata.

VERTONE GRIMALDI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

27 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 3 sia riformulato al fine di imputare gli oneri che decorrono dall'esercizio 2001 al bilancio triennale 2001-2003.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 722 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 722 milioni annue a decorrere dal **2001**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

